

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 settembre 1997 *

Nella causa T-26/97,

Antillean Rice Mills NV, società di diritto delle Antille olandesi, con sede a Bonaire (Antille olandesi), con gli avvocati Knibbeler, del foro di Amsterdam, e K. J. Defares, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento della Commissione 8 gennaio 1997, n. 21, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 5, pag. 24),

* Lingua processuale: l'olandese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dalla signora P. Lindh e dal signor J. D. Cooke, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1 L'8 gennaio 1997 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 21/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: il «regolamento n. 21/97»). Questo regolamento, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, era applicabile dal 1º gennaio al 30 aprile 1997.
- 2 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 1997, la ricorrente ha presentato un ricorso mirante all'annullamento di questo regolamento. Tale ricorso è stato registrato con il numero T-26/97.
- 3 Con atto separato, depositato lo stesso giorno nella cancelleria del Tribunale, la ricorrente ha presentato un'istanza di provvedimenti urgenti ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE. Quest'istanza è stata registrata con il numero T-26/97 R ed è stata cancellata dal registro del Tribunale con ordinanza del presidente del Tribunale 20 marzo 1997, il quale, in tale occasione, ha riservato la decisione sulle spese.

- 4 A sostegno del suo ricorso d'annullamento, la ricorrente ha dedotto quattro motivi. Il primo motivo si riferisce ad una violazione dell'art. 133, n. 1, del Trattato e dell'art. 101, n. 1, della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»). Il secondo motivo si riferisce ad una violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Il terzo motivo si riferisce ad una violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Il quarto ed ultimo motivo si riferisce ad una violazione del principio di preparazione accurata degli atti e dell'art. 190 del Trattato.
- 5 Il 17 febbraio 1997 il Consiglio ha adottato, ai sensi dell'art. 1, n. 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, il regolamento (CE) n. 304/97, che istituisce misure di salvaguardia per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (GU L 51, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 304/97»).
- 6 Questo regolamento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, abroga il regolamento della Commissione n. 21/97. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, esso era applicabile, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio al 30 aprile 1997, salvo per quanto riguarda l'art. 1, n. 1, lett. a), secondo trattino, che si applicava solo a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, il 21 febbraio 1997, data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- 7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 1997, la ricorrente ha presentato un ricorso d'annullamento contro questo regolamento. Tale ricorso è stato registrato con il numero T-41/97.
- 8 La ricorrente deduce, a sostegno di questo ricorso, quattro motivi che sono identici a quelli dedotti nella causa T-26/97.

- 9 Con lettera 10 marzo 1997, depositata nella cancelleria del Tribunale l'11 marzo 1997, la Commissione ha chiesto al Tribunale di constatare che il ricorso nella causa T-26/97 è divenuto privo di oggetto, in seguito all'adozione del regolamento n. 304/97, sottolineando che questo regolamento era applicabile retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 1997 e che esso abrogava il regolamento n. 21/97.
- 10 Con lettera 17 marzo 1997, depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 marzo 1997, la ricorrente si è opposta alla domanda della Commissione sostenendo che non era dimostrato che la disposizione del regolamento n. 304/97, che abrogava con effetto retroattivo il regolamento n. 21/97, fosse stata adottata in conformità di quanto disposto dall'allegato IV della decisione PTOM.
- 11 Il Tribunale ritiene che la lettera della Commissione 10 marzo 1997 sollevi un incidente procedurale su cui occorre statuire senza una fase orale, ai sensi dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.
- 12 Per quanto l'argomento della ricorrente dev'essere inteso nel senso che il ricorso nella causa T-26/97 non è divenuto privo di oggetto, in quanto non è certo che il regolamento n. 21/97 sia stato abrogato dal regolamento n. 304/97, dato che non è dimostrato che quest'ultimo sia stato adottato in conformità della procedura prevista dall'allegato IV della decisione PTOM, occorre rilevare che il regolamento n. 304/97 si riferisce esplicitamente all'art. 1, n. 7, dell'allegato IV della decisione PTOM, che il quarto 'considerando' di questo regolamento precisa che il governo del Regno Unito ha deferito al Consiglio la decisione della Commissione di adottare il regolamento n. 21/97, in conformità dell'art. 1, n. 5, dell'allegato IV della decisione PTOM, e che il quinto 'considerando' di questo regolamento ricorda che, ai sensi del n. 7 dello stesso articolo, il Consiglio può prendere una decisione diversa da quella della Commissione entro il termine ivi indicato.
- 13 La ricorrente non può pertanto sostenere che non è dimostrato che il regolamento n. 304/97 sia stato adottato in conformità della procedura prevista dall'allegato IV della decisione PTOM. Per il resto, il Tribunale constata che essa non ha dedotto questo motivo nel suo ricorso nella causa T-41/97.

- 14 Per quanto l'argomento della ricorrente deve essere inteso nel senso che il ricorso nella causa T-26/97 non è divenuto privo di oggetto, in quanto la legittimità dell'abrogazione con effetto retroattivo del regolamento n. 21/97 non è acquisita finché il ricorso mirante all'annullamento del regolamento n. 304/97 è pendente dinanzi al Tribunale, potendo il regolamento n. 21/97 essere eventualmente di nuovo applicabile dopo l'eventuale annullamento del regolamento n. 304/97, occorre rilevare che la Commissione, presentando una domanda di non luogo a statuire e sostenendo che il regolamento n. 21/97 è stato abrogato retroattivamente e sostituito con il regolamento n. 304/97, ha implicitamente ma certamente ammesso che tale regolamento è sparito dall'ordinamento giuridico comunitario. Ne deriva che, in caso di annullamento da parte del Tribunale del regolamento n. 304/97, la Commissione non potrà più avvalersi dell'applicabilità del regolamento n. 21/97 e farlo valere nei confronti della ricorrente.
- 15 Alla luce di queste considerazioni il Tribunale ritiene che l'abrogazione del regolamento della Commissione n. 21/97 da parte del regolamento del Consiglio n. 304/97 ha comportato per la ricorrente il risultato che essa mirava ad ottenere con il presente ricorso, cioè la scomparsa del regolamento n. 21/97 dall'ordinamento giuridico comunitario.
- 16 Ne deriva che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto e che non occorre più statuire.

Sulle spese

- 17 L'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. È pacifco che il regolamento n. 21/97 è stato abrogato, successivamente all'introduzione del presente ricorso, da una decisione adottata dal Consiglio in conformità della procedura prevista dall'allegato IV della decisione PTOM. Questa abrogazione non si spiega né con un errore della Commissione né con il riconoscimento della fondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso, ma costituisce semplicemente il risultato dell'esercizio del potere decisionale conferito al Consiglio. In base a queste considerazioni occorre decidere che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti urgenti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

- 1) Non occorre statuire.**
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese, ivi comprese quelle relative alla domanda di provvedimenti urgenti.**

Lussemburgo, 17 settembre 1997

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts